

COMUNE DI LAURENZANA
Provincia di Potenza



DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Reg. N. 20 del 11/11/2021 Prot.n. 6220	OGGETTO: Ricognizione ordinaria delle società partecipate del Comune di Laurenzana al 31/12/2020.
---	--

L'anno duemilaventuno il giorno undici del mese di Novembre alle ore 18:00 nella sala delle adunanze del Comune suddetto alla prima convocazione in seduta straordinaria che è stata partecipata ai consiglieri a norma di legge risultano all'appello nominale:

Prog	NOMINATIVO	PRESENTE	ASSENTE
1	Michele UNGARO	X	
2	Salvatore URGÀ	X	
3	Marco IMUNDO	X	
4	Nicola MANZI		X
5	Giovanni Rosario D'EUFEMIA	X	
6	Rosario Luigi TRIVIGNO	X	
7	Rocco Vincenzo FANELLI		X
8	Vincenzo PAVESE	X	
9	Rocco MARTOCCIA	X	
10	Giuseppe TRIVIGNO		X
11	Maria PAVESE	X	

Assume la presidenza Michele UNGARO

Partecipa il Segretario Dr. Giovanni CONTE

La seduta è aperta al pubblico attraverso diretta streaming.

Premesso che sulla presente deliberazione :

Il Responsabile dell'Area in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs n.267/2000 ha espresso parere favorevole.

OGGETTO: RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DEL COMUNE DI LAURENZANA AL 31/12/2020.

IL SINDACO/ PRESIDENTE

enuncia l'argomento iscritto al Punto n. 2 dell'odg "*Ricognizione ordinaria delle società partecipate del Comune di Laurenzana al 31/12/2020*".

Indi, constatando l'assenza di interventi da parte dei Consiglieri presenti, il Presidente indice la votazione per alzata di mano per l'approvazione del punto all'ordine del giorno.

L'esito della votazione proclamato dallo stesso presidente, è del seguente tenore:

Presenti =8, Votanti 8 di cui , Favorevoli =8.

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 42 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società: – esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P. , comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

"a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "*in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato*";

Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P. , entro il 30 settembre del 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

Considerato che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede, che fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società di cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo , ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Considerato che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'art. 17 del decreto legge n. 90 del 2014 n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;

3) previste dall'art. 20 c. 2 T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle due precedenti categorie ;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro (vedi art. 26, comma 12-quinquies T.U.S.P.);

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, comma 7, D.Lgs n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Considerato, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse a rete di cui all'art. 3-bis, D.Lgs n.

138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Laurenzana e dato atto

che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;

-in società che alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite ed autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

Viste le linee guide predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei Conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P.;

Valutate, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP;

Tenuto conto che il principio contabile di cui all'allegato 4/4 del D.Lgs n. 118/2011 esenta dalla predisposizione del bilancio consolidato gli enti locali con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, che in ogni caso, le partecipazioni detenute dal Comune di Laurenzana sono di gran lunga inferiori al 10 per cento del capitale delle società partecipate, e che non sussistono contratti, norme di legge o situazioni di fatto che conferiscano al Comune di Laurenzana il controllo o un'influenza dominante su dette partecipate;

Visto l'esito della ricognizione effettuata, in base alla quale il Comune di Laurenzana possiede le seguenti partecipazioni, come risultante nell'elenco allegato A alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale:

- Acquedotto Lucano C.F. 01522200783 con quota diretta del 0,22%;
- GAL PerCorsi s.r.l. C. F. 1555720760 con quota diretta del 1,6%;
- ASMELL CONSORTILE A.R.L. C.F. 91055320120 con quota diretta del 0,05%;

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica;

Visto il parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Visto l'esito delle votazioni come sopra riportato,

DELIBERA

1. **Di approvare** la ricognizione al 31/12/2020 delle società in cui il Comune detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20, del D.Lgs n. 175 del 19/08/2016, come modificato dal D.Lgs n. 100 del 16/06/2017 n. 100 e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. **Di prendere atto** che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione;

3. **Di precisare** che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;

4. **Di trasmettere** la presente deliberazione a tutte le società partecipate del Comune di Laurenzana, di cui all'Allegato A);
5. **Di comunicare** l'esito della presente ricognizione, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del T.U.S.P.;
6. **Di trasmettere** la presente alla competente sezione della Corte dei Conti;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

Rilevata l'urgenza di dare applicazione alle disposizioni contenute nella presente deliberazione al fine di consentire l'immediata applicazione.

Con votazione espressa per alzata di mano il cui esito proclamato dal Presidente è del seguente tenore:

Presenti =8, Votanti 8 di cui, Favorevoli =8.

DELIBERA

Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

COMUNE DI LAURENZANA
(Provincia di Potenza)



Laurenzana 21/10/2020

Oggetto : Ricognizione Società Partecipate al 31/12/2020- Schede descrittive

I. ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.

Oggetto sociale: la gestione integrata, nel territorio della Regione Basilicata, delle risorse idriche nelle fasi di captazione, adduzione, distribuzione, fognatura e depurazione e la commercializzazione dell'acqua sia per usi civili che per usi industriali, o agricoli; la progettazione e gestione di sistemi di reti di acquedotto e fognature; la realizzazione e la gestione delle opere ed impianti necessari alla gestione integrata delle risorse idriche; la ricerca e la coltivazione di sorgenti di acque; la realizzazione e gestione degli impianti di potabilizzazione, depurazione, smaltimento delle acque, sia civili che industriali; la realizzazione e gestione degli impianti energetici derivanti da processi di trattamento delle acque reflue e/o dei suoi residui; la realizzazione, gestione di tecnologie, anche informatiche, per la salvaguardia dell'ambiente, in relazione all'attività di gestione integrata delle acque; la raccolta, il trasporto, in conto proprio e in conto utenti, e lo smaltimento dei reflui liquidi, civili e industriali, e dei fanghi derivanti dai processi di depurazione, siano essi classificati come rifiuti pericolosi e non pericolosi; l'attività di autoriparazione su mezzi propri; l'organizzazione e la gestione dei servizi connessi all'intero ciclo delle acque, intendendosi per tali la verifica dei consumi, la bollettazione e la riscossione delle tariffe, la commercializzazione delle attività di smaltimento e quant'altro ritenuto utile per l'attuazione dello scopo, ivi comprese: - tutte le attività previste dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia di servizio idrico integrato.

Per i servizi assegnati in gestione alla società, la stessa assicura l'informazione agli utenti e in particolare promuove iniziative, anche di carattere culturale, per la diffusione della conoscenza e per la conservazione delle opere idrauliche di particolare pregio storico, e per garantire il risparmio e il corretto utilizzo delle risorse idriche.

Capitale sociale: € 21.573.764,00 n. azioni 21.573.764, valore nominale azioni € 1,00;
Il capitale sociale è suddiviso tra n. 119 Comuni, che possiedono complessivamente il 51% di azioni e la Regione Basilicata che possiede il 49% di azioni.

Quota di Partecipazione: 0,22% del capitale sociale. La partecipazione del Comune di Laurenzana (PZ) al capitale sociale di "Acquedotto Lucano S.p.a." è minoritaria e tale situazione limita fortemente l'attività di controllo verso la partecipata.

Il Comune di Laurenzana, nella società partecipata, non sostiene né costi generali né costi per organi amministrativi.

L'attività della società è riconducibile ad una delle categorie ex art. 4, comma 2, del T.U.S.P.

Non sussistono le condizioni ex art. 20, comma 2, del T.U.S.P.

La società Acquedotto Lucano S.p.a. risponde, inoltre, ai criteri di aggregazione di società di servizi



pubblici locali di rilevanza economica, (comma 609, art. 1, della legge 190/2014), è prescritta dal Piano Idrico Integrato Regionale ed è, quindi, obbligatoria.

I. Acquedotto Lucano S.P.A.	
Codice fiscale /P.IVA	1522200763
Forma giuridica	Società per azioni
Anno di costituzione	30/07/02
Sede legale	Potenza (85100)
Indirizzo	Via Pasquale Grippo snc
Telefono	0971-392111
PEC	Protocollo @pec.acquedotto lucano.it
Sito istituzionale	Http://www.acquedottolucano.it
Attività svolta	Captazione, adduzione, depurazione e distribuzione acqua potabile
Capitale sociale versato	€ 21.573.764,00
Soggetti partecipanti	119 comuni soci, nelle misura di un euro per ciascun abitante, nonché regione Basilicata. Che detiene il 49% del capitale azionario.
Quota partecipazione Comune di Laurenzana	Quota del 0,22%
Numero dipendenti	389
Numero amministratori	1



2. GAL PERCORSI S.R.L.

Il GAL Percorsi S.r.l. è una società a responsabilità limitata costituita da soggetti pubblici e privati, con sede a Tito PZ Via Municipio n. 1 P.IVA 1555720760 nell'ambito del Programma Sviluppo Locale Leader della Unione Europea e della Regione Basilicata, ha per oggetto la promozione e lo sviluppo locale con nuove attività imprenditoriale e il consolidamento di quelle esistenti, attraverso interventi rivolti prevalentemente alle risorse umane, alle imprese ed ai servizi, contribuendo al rilancio dell'economia e dell'occupazione nelle zone territoriali interessate.

La società Gal Percorsi s.r.l. è promossa dal gruppo di Azione Locale (GAL) nell'ambito del programma Leader Plus della Unione Europea e della Regione Basilicata. La società ha per oggetto la promozione e gestione del Piano di Sviluppo Locale (PSL) e delle azioni e interventi in esso inserite. La società elabora strategie di sviluppo dell'area rurale che rappresenta ed è responsabile della sua attuazione. Il GAL PerCorsi nasce come espressione partecipata di un territorio e si inserisce in un processo che pianifica ed elabora il PAL, concorre all'assegnazione di risorse Regionali, Nazionali e Comunitarie.

La Società ha come comune capofila *GAL percorsi* e tra i 55 partner: 22 tra associazioni, cooperative ecc...: Associazione Regionale Allevatori; Confcooperative; Turismo Verde Basilicata; Consorzio per la tutela del pecorino di Filiano; e 33 tra comuni : Filiano, Vaglio della Basilicata, Anzi, Ruvo del Monte, San Fele, Vietri di Potenza, Avigliano, Sant'Angelo alle Fratte; ..e il Comune di Laurenzana.

I Comuni del GAL rappresentano, con valenza comprensoriale, interessi culturali, storici, architettonici, archeologici e turistici con la presenza di aree naturalistiche ambientali che favoriscono il soddisfacimento dei fabbisogni generali e incrementano interesse generale.

Gli enti nintendono soddisfare i fabbisogni di politiche di riequilibrio finalizzate a: Migliorare la qualità dei servizi essenziali tra le aree urbane e non urbane; recuperare e mettere a valore e rendere fruibili sui mercati i giacimenti di risorse rurali; sviluppare interventi di innovazione, ricerca diversificata della produzione e sviluppo della stessa.

Il GAL Percorsi s.r.l. deriva da una riorganizzazione del GAL Basento Camastra Srl.

La quota di partecipazione del Comune di Laurenzana è dell'1,6%.

2. GAL Percorsi s.r.l.	
Codice fiscale /P.IVA	1555720760
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
Anno di costituzione	16/07/03
Sede legale	Tito (PZ) 85050
Indirizzo	Via Municipio n. 1
Telefono	
PEC	galpercorsi@pec.it
Sito istituzionale	
Attività svolta	La società ha per oggetto la promozione e gestione del Piano di Sviluppo Locale (PSL) e delle azioni e interventi in esso inserite.
Capitale sociale versato	
Soggetti partecipanti	

Quota partecipazione Comune di Laurenzana	Quota del 1,6%
Numero dipendenti	2
Numero amministratori	2



3. ASMEL CONSORTILE SOC. CONS.A.R.L.

ASMEL Consortile S.c.a.r.l. ha sede in Varese Via Carlo Cattaneo n. 9 con P.IVA 12236141003. La società ha scopo consortile e senza scopo di lucro, o finalità industriali e commerciali. In particolare svolge funzioni di centrale di committenza, a livello nazionale, regionale e comunale, assicurando il supporto organizzativo, gestionale e tecnologico.

ASMEL Consortile s.c.a.r.l. è la centrale di committenza in house promossa da ASMEL per i propri associati, che riconosce la massima autonomia ai Comuni aderenti e sviluppa la centralizzazione telematica come standard di efficienza e trasparenza per le pubbliche amministrazioni aderenti. Il modello dell'*in house* è riconosciuto dall'art. 37, comma 4 del D.lgs. n. 50/2016 quale strumento idoneo alla centralizzazione per tutti i Comuni non capoluogo.

Il Comune ha aderito all'ASMEL per una quota annuale pari al numero di abitanti moltiplicato per 0,15 di circa € 270,00. con una partecipazione del 0,059% corrispondente alla quota una tantum di prima iscrizione di € 590,00:

3. ASMEL CONSORTILE SOC. CONS.A.R.L.	
Codice fiscale /P.IVA	12236141003
Forma giuridica	Società consortile a responsabilità limitata
Anno di costituzione	23/01/13
Sede legale	Varese(21013)
Indirizzo	Via carlo Cattaneo n. 9
Telefono	
PEC	asmelcons@asmepec.it
Sito istituzionale	
Attività svolta	Attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale
Capitale sociale versato	
Soggetti partecipanti	
Quota partecipazione Comune di Laurenzana	Quota del 0,059%
Numero dipendenti	13
Numero amministratori	3

Il Responsabile Ufficio Tecnico
arch. Luigi Donato Rossi



5/5

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 20 del 11/11/2021

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO
f.to Dr. Giovanni CONTE

IL SINDACO
f.to Michele UNGARO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio è stata affissa all'albo pretorio dell'Ente dal 30/11/2021 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 15/12/2021 ai sensi dell'art.124 , primo comma, del decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000.

Addì, 30/11/2021



Il Responsabile dell'Area Amministrativa
D.ssa Ausilia Angela ROMANO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134,comma 4 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

Addì, 30/11/2021

IL SEGRETARIO
f.to Dr. Giovanni CONTE

- Copia conforme all'originale

Addì, 30/11/2021



Il Responsabile dell'Area Amministrativa
D.ssa Ausilia Angela ROMANO